



ASSOCIAZIONE BELLINZONA SCHERMA
Via Codeborgo 1, 6500 Bellinzona

T +41 76 535 63 06
amministrazione@bellinzonascherma.ch
www.bellinzonascherma.ch

ASSOCIAZIONE BELLINZONA SCHERMA

Concetto di protezione

per le attività di allenamenti/partite/eventi nelle palestre

Valido dal 13 settembre 2021

Versione: 13 settembre 2021

Produttore: Il Presidente pro-tempore, a questa data Massimo LEONCINI BARTOLI

Introduzione

Questo concetto di sicurezza ha lo scopo di rendere possibili allenamenti sportivi nelle palestre scolastiche del Comune in sicurezza, in ossequio alle misure protettive generali emanate dalle autorità federali e cantonali.

Nuove condizioni quadro

Esso si basa sulle “Nuove condizioni quadro per lo sport” dell’Ufficio federale dello sport (UFSP), dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e di Swiss Olympic. Il concetto di sicurezza contempla inoltre le disposizioni contenute nel “Concetto di protezione per l’utilizzo delle palestre scolastiche cantonali” (stato 09 settembre 2021), di quelle nel “Concetto di sicurezza COVID-19 per l’utilizzo delle palestre scolastiche comunali” (stato 09 settembre 2021) ed è aggiornato secondo l’ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia COVID-19 nella situazione particolare (stato 13 settembre 2021).

Nelle attività di allenamento/partite devono essere rispettate le misure descritte nel “Concetto di sicurezza Covid-19 per l’utilizzo delle palestre scolastiche comunali”.

Pulizia spogliatoi, docce, servizi igienici e materiale

- Le superfici della palestra vengono pulite una volta al giorno dal Comune.
- Gli spogliatoi (docce incluse) sono a disposizione della società per cambiarsi prima e lavarsi dopo l’attività. Al termine dell’attività la società deve disinfettare le superfici di contatto dello spogliatoio e delle docce.
- Tutto il materiale sportivo di proprietà della struttura deve essere sanificato dopo l’utilizzo da parte del gruppo sportivo. Il disinfettante è messo a disposizione dalla società ed è presente in magazzino.
- Bisogna prevedere un intervallo di 15 minuti tra un fruitore della palestra e il successivo per garantire il ricambio di aria e la sanificazione da parte del gruppo che ha terminato l’utilizzo.
- Al termine di ogni allenamento il gruppo che lascia la struttura deve sanificare anche le superfici di contatto: maniglia delle porte, bottoni per accensione luci, corrimani, ecc.

Designazione della persona responsabile del rispetto del piano coronavirus nella società

Ogni organizzazione che preveda di riprendere le attività di allenamento/partita deve designare una o più persone responsabili del rispetto del piano coronavirus. Questa persona ha la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni in vigore. Nella nostra società, questa persona è il Presidente pro-tempore, alla presente data Massimo Leoncini Bartoli, ed il Maestro D’Armi pro-tempore responsabile della Sala. In caso di domande, non esitate a contattare direttamente (tel. +41 76 535 63 06 amministrazione@bellinzonascherma.ch).

Firma della persona responsabile:



Elenchi di presenza

I contatti stretti tra persone devono essere ricostruibili per 14 giorni su richiesta dell'autorità sanitaria. Per semplificare il contact tracing, la società compila elenchi delle presenze per tutte le sessioni di allenamento. L'allenatrice o allenatore è responsabile della completezza e della correttezza dell'elenco, nonché di trasmettere quest'ultimo alla persona responsabile del rispetto del piano coronavirus nella forma concordata. La scelta della forma di compilazione dell'elenco (doodle, app, Excel, ecc.) è a discrezione di ciascuna società. Un formulario modello è disponibile nell'allegato 1.


Disposizioni particolari

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e disposizioni specifiche, in quanto applicabili (anche in deroga ma solo ulteriormente restrittiva) al presente Piano, emanate da SWISS FENCING ovvero deliberate dal Comitato di BELLINZONA SCHERMA per lo svolgimento delle sessioni di allenamento, attività agonistiche e non agonistiche relative alla Scherma.

Esse diventano parte integrante del presente Piano di protezione sotto la eventuale denominazione di "PROTOCOLLO COVID-19" nella sua versione più aggiornata.

Bellinzona, 13.09.2021

Il Presidente di BELLINZONA SCHERMA



Il Consiglio federale estende l'obbligo del certificato

08.09.2021

Dal **13 settembre** il certificato COVID è obbligatorio nei seguenti luoghi (a partire dai 16 anni):

Ristorazione al chiuso



Ristoranti e bar



Discoteche e sale da ballo

Cultura, sport e tempo libero al chiuso



Musei e biblioteche



Strutture per il tempo libero



Giardini zoologici



Sale da gioco



Centri fitness e strutture sportive



Allenamenti*



Piscine coperte e parchi acquatici




Prove musicali e teatrali*

***Eccezioni:** prove e allenamenti in gruppi fissi (max. 30 persone), manifestazioni religiose, manifestazioni per la formazione dell'opinione politica e gruppi di auto-aiuto (max. 50 persone).



Mondo del lavoro: i datori di lavoro possono inserire l'obbligo del certificato nei piani di protezione previa consultazione dei lavoratori.



Il certificato COVID è accessibile a tutte le persone **vaccinate, guarite o risultate negative al test**. Può essere presentato in forma elettronica (app) o cartacea.

Manifestazioni al chiuso*



Teatri e cinema



Eventi sportivi



Concerti



Eventi privati in luoghi pubblici (p. es. matrimoni)

Grandi manifestazioni all'aperto



Manifestazioni con più di 1000 persone



Scuole universitarie: la decisione sull'obbligo del certificato compete a Cantoni e scuole universitarie.

L'elenco è esemplificativo e non esaustivo. Per i dettagli vedere l'ordinanza COVID-19 situazione particolare.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Confederation

Bundesrat
Conseil fédéral
Consiglio federale
Cussegl federal
Federal Council

